



Legal Newsletter n. 4/2020

Luglio - Agosto

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Labour

Intellectual Property

—

kpmg.com/it



Sommario

Corporate & Commercial

Aumenti di capitale a maggioranza semplice fino al 30 giugno 2021.....	4
Disciplina transitoria per valutare la continuità aziendale.....	5
Prorogato ancora il termine per adempiere all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. che superino i parametri previsti dall'art. 2477 c.c.....	5
Prolungate al 15 ottobre 2020 le modalità di svolgimento delle assemblee dettate dal Decreto Cura Italia.....	6
Ordinanza europea di sequestro sui conti correnti bancari: in esame alle Camere lo schema di decreto legislativo.....	6

Governance, Regulatory & Compliance

Aggiornato il Regolamento A.N.A.C. in materia di <i>whistleblowing</i>	9
--	---

Labour

COVID-19: prorogato il divieto di licenziamento sino al 31 dicembre 2020.....	11
La lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non deve indicare l'impossibilità di repêchage.....	11

Intellectual property

Tribunale Unificato dei Brevetti e istituto per l'intelligenza artificiale: le candidature di Milano e Torino.....	12
Marchio tutelato anche contro il suo utilizzo come <i>keyword</i>	12

Corporate & Commercial

Aumenti di capitale a maggioranza semplice fino al 30 giugno 2021

Con legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata nel S.O. n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, è stato **convertito**, con modificazioni, **il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, recante *'Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale'* (c.d. **'Decreto Semplificazioni'**).

Il Decreto Semplificazioni, al fine di contrastare la crisi di liquidità delle imprese, prevenendo squilibri tra patrimonio netto e indebitamento, ha introdotto alcune disposizioni che facilitano il rafforzamento patrimoniale delle società.

In forza di tali disposizioni, così come modificate e integrate in sede di conversione, fino al 30 giugno 2021 saranno derogabili sia le maggioranze rafforzate previste dal codice civile che quelle previste statutariamente per le deliberazioni aventi ad oggetto:

- a. gli aumenti di capitale, sia in denaro che in natura,
- b. l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.

Temporaneamente, per tutto questo periodo di tempo, le società di capitali potranno quindi deliberare l'aumento di capitale, con conferimenti sia in denaro che in natura, con la presenza (sia in prima che in seconda convocazione) di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Si segnala che, a fronte dei dubbi sollevati da alcuni commentatori sul testo del decreto, in sede di conversione il legislatore ha chiarito che le disposizioni sugli aumenti di capitale con maggioranze semplificate **si applicano anche alle società a responsabilità limitata**.

Tale facoltà, se da un lato espone le minoranze a possibili abusi da parte della maggioranza che, a fronte di una eventuale debolezza finanziaria dei soci di minoranza, potrebbe procedere ad un aumento di capitale a scopi diluitivi, dall'altro dovrebbe agevolare il ricorso a quelle misure previste dallo stesso legislatore come incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (si pensi in particolare al credito di imposta previsto per i soggetti che effettuino conferimenti in denaro in esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 26 del Decreto Rilancio).

Fino al 30 giugno 2021 sarà inoltre possibile nelle **società con azioni quotate** in mercati regolamentati, così come in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, deliberare l'aumento di capitale con **esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.**

- **in assenza di espressa previsione statutaria,**
- nei limiti del **20 per cento del capitale** sociale preesistente.

Inoltre, con il Decreto Semplificazioni il legislatore è intervenuto più in generale ed **in via permanente** sulla **disciplina del diritto di opzione** contenuta nell'art. 2441 c.c. riducendo a 14 giorni il termine minimo da concedere per il suo esercizio e precisando che tale termine decorre dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società (con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione) o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.

Le disposizioni inerenti al diritto di prelazione sull'inoportato previste per le società con azioni quotate in mercati regolamentati sono state estese anche a quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, riducendo la durata dell'offerta da cinque a due sedute.

È stata inoltre estesa alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la possibilità di escludere statutariamente il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente ai sensi del comma 4, seconda parte, dell'art. 2441 c.c., prevedendo altresì che non solo che le ragioni dell'esclusione, ma anche i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, debbano risultare dalla relazione degli amministratori da depositare presso la sede sociale della società e pubblicare nel sito internet della stessa entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Disciplina transitoria per valutare la continuità aziendale

Con legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stato **convertito**, con modificazioni, **il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**, recante *'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'* (c.d. **'Decreto Rilancio'**).

In sede di conversione del Decreto, è stato introdotto l'art. 38-*quater* che di fatto sostituisce la disciplina precedentemente contenuta nell'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. *'Decreto Liquidità'*).

Il legislatore, con l'intento di neutralizzare gli effetti della crisi economica e consentire alle imprese che prima dell'emergenza sanitaria presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei propri bilanci, ha previsto che, nella predisposizione dei bilanci

- il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1), c.c. vada effettuata senza tener conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio;
- in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1), c.c. possa comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale vanno incluse nella nota integrativa, ferme restando tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire in nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze riguardanti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Il legislatore ha inoltre specificato come tali disposizioni abbiano efficacia limitata ai soli fini civilistici.

Prorogato ancora il termine per adempiere all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. che superino i parametri previsti dall'art. 2477 c.c.

In sede di conversione del Decreto Rilancio, dopo l'art. 51 è stato inserito l'art. 51-*bis* che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, ha **posticipato fino alla data di approvazione assembleare dei bilanci relativi all'esercizio 2021** il termine ultimo per adempiere all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata a seguito dell'abbassamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2477 c.c..

Ricordiamo che l'art. 2477 c.c. era stato modificato dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato nel S.O. n. 6/L alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 (il *'Codice della Crisi'*).

Nel più ampio contesto della riforma della disciplina delle crisi di impresa, il legislatore era infatti intervenuto estendendo le ipotesi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata.

In particolare, il legislatore aveva scelto di abbandonare il rinvio ai limiti previsti dall'art. 2435-*bis* c.c. in relazione alla redazione del bilancio in forma abbreviata (e che consistono in Euro 4,4 milioni di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; Euro 8,8 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio) introducendo nuovi limiti specifici, nettamente inferiori rispetto a quelli di cui all'art. 2435-*bis* c.c., e prevedendo che il superamento anche solo di uno di essi



rilevasse, laddove invece, precedentemente, analogamente a quanto previsto dall'art. 2435-bis c.c., occorre che ne fossero superati almeno due.

L'entrata in vigore del Codice della Crisi veniva prevista decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre la modifica dell'art. 2477 c.c. entrava in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 16 marzo 2019.

Per le società già costituite alla data di entrata in vigore della modifica di cui all'art. 2477 c.c. veniva però previsto un più ampio termine (con scadenza al 16 dicembre 2019) entro cui avrebbero potuto provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare il loro atto costitutivo e lo statuto.

L'art. 2477 c.c. veniva nuovamente modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, al fine di ridurre i casi di obbligatorietà di nomina dell'organo di controllo e/o del revisore nelle società a responsabilità limitata. In particolare, venivano raddoppiati i parametri, prevedendo l'obbligatorietà della nomina - oltre che nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (lett. a) e quando controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti (lett. b) - quando la società abbia superato per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 4 milioni;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 4 milioni;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Tale modifica entrava in vigore il 18 giugno 2019. Non venivano però modificate le altre disposizioni introdotte dal Codice della Crisi e rimaneva pertanto invariato il termine del 16 dicembre 2019 per provvedere a nominare gli organi di controllo e/o il revisore e, se necessario, ad uniformare lo statuto delle società esistenti.

Successivamente, a seguito del dibattito sorto tra gli operatori, con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, (c.d. 'Decreto Milleproroghe'), il legislatore interveniva sul termine di applicazione del novellato art. 2477 c.c., prorogandolo fino alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c..

Tale termine che ordinariamente sarebbe dovuto scadere entro il 29 aprile 2020 o, solo in caso di rinvio dell'assemblea a 180 giorni, entro il 28 giugno 2020, è scaduto per tutti a quest'ultima data per effetto del differimento del termine ordinario di approvazione dei bilanci disposto dall'art. 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia').

In sede di conversione del Decreto Rilancio, il legislatore è intervenuto *in extremis* posticipando il termine al 2022.

Prolungate al 15 ottobre 2020 le modalità di svolgimento delle assemblee dettate dal Decreto Cura Italia

Con il **decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**, pubblicato nel S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante *'Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia'*, non ancora convertito in legge (c.d. **'Decreto Agosto'**) il legislatore è intervenuto per chiarire i dubbi interpretativi sorti in merito alle modalità di svolgimento delle assemblee convocate dopo il 31 luglio 2020.

Il legislatore ha infatti previsto che continuino ad applicarsi alle assemblee delle società (per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici) convocate entro il 15 ottobre 2020, le disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. 'Decreto Cura Italia').



Ricordiamo che l'art. 106 del Decreto Cura Italia aveva introdotto specifiche disposizioni per le assemblee delle società convocate entro il 31 luglio 2020 (ovvero entro la data, se successiva, fino a cui risulterà in vigore lo stato di emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19). Più specificamente, aveva previsto che:

- anche in deroga alle previsioni statutarie, le assemblee delle società potessero svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché garantissero l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del voto, senza la necessità che presidente e segretario si trovassero nello stesso luogo;
- l'espressione del voto potesse avvenire in via elettronica o per corrispondenza e, nelle società a responsabilità limitata, anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c.;
- anche in deroga alle previsioni statutarie, nelle società quotate, ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di scambio o con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, fosse possibile designare (per le assemblee sia ordinarie che straordinarie) il rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che gli interventi in assemblea potessero svolgersi esclusivamente tramite tale rappresentante al quale potevano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe.

Con il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 30 luglio 2020, recante '*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*', era stato previsto che fossero prorogati al 15 ottobre i termini previsti dalle disposizioni legislative riportate in allegato al decreto stesso, tra cui il Decreto Cura Italia.

Il mancato richiamo dell'art. 106, tuttavia, aveva indotto una serie di commentatori a ritenere che le previsioni ivi contenute sulle modalità di svolgimento delle assemblee non fossero più applicabili successivamente al 31 luglio, nonostante il prolungamento dello stato di emergenza sino al 15 ottobre.

Con il Decreto Agosto il legislatore ha inteso sciogliere ogni dubbio confermando il prolungamento delle misure transitorie adottate per lo svolgimento delle assemblee societarie sino al 15 ottobre di quest'anno.

Ordinanza europea di sequestro sui conti correnti bancari: in esame alle Camere lo schema di decreto legislativo

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, ed è attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto legislativo (A.G. n. 191), volto ad adeguare la normativa processuale italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti correnti bancari (di seguito '*Regolamento*'), volta a facilitare il recupero dei crediti transnazionali in materia civile e commerciale.

L'ordinanza europea costituisce per il creditore uno strumento giuridico vincolante e direttamente applicabile. Consentendo di procedere in modo celere ed *inaudita altera parte*, essa dovrebbe impedire il trasferimento o il prelievo di somme, fino a concorrenza dell'importo indicato nell'ordinanza stessa, di cui dispone il debitore in un conto bancario detenuto in uno Stato membro dell'Unione Europea, diverso da quello in cui viene domandato il sequestro o è domiciliato il creditore.

Questa ordinanza, che è autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai rimedi cautelari previsti dalla legge italiana, può essere richiesta sia prima dell'avvio del giudizio di merito che nel corso dello stesso oppure in presenza di un titolo (decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico).

Questa disciplina si applica ai crediti pecuniari maturati a seguito di rapporti intervenuti in materia civile e commerciale, con le seguenti eccezioni: materia fiscale, doganale, amministrativa, fallimentare, successioni, responsabilità dello Stato per atti ed omissioni nell'esercizio di pubblici poteri, diritti patrimoniali derivanti dal regime patrimoniale fra i coniugi, sicurezza sociale, arbitrato.

Quanto allo schema del decreto legislativo, allo stato composto da undici articoli, è prevista l'applicazione, oltre che delle norme di dettaglio contenute nel decreto legislativo stesso, delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione e procedimenti cautelari (art. 1).

Viene disciplinata la ricerca delle informazioni sui conti bancari, stabilendo che il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede legale, oppure, in Italia, in mancanza di detti riferimenti, il Presidente del Tribunale di Roma, possa disporre la ricerca con modalità telematiche ai sensi dell'art. 492-*bis* c.p.c., che consente e disciplina l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria (art. 3).



Vengono poi fissate le modalità esecutive dell'ordinanza europea richiamando le norme previste dall'art. 678 c.p.c. per il pignoramento presso terzi (art. 5).

Inoltre, è disciplinato un sistema di impugnazioni (artt. 4, 6, 7, 8). In specie, l'impugnazione del creditore avverso il provvedimento che respinge, in tutto o in parte, la richiesta di sequestro conservativo, va presentata con ricorso al tribunale in composizione collegiale (art. 4).

Quanto al debitore, lo schema di decreto legislativo disciplina la competenza a decidere le impugnazioni, prevedendo che il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro sia competente a decidere anche della sua impugnazione (art. 6) o, in alternativa, è competente a decidere in merito all'esecuzione il tribunale del luogo ove il terzo debitore ha la residenza o la sede (art. 7). Quanto alla procedura, la stessa è regolamentata attraverso il rinvio alle disposizioni dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. che disciplina il procedimento di reclamo contro i provvedimenti cautelari (art. 8).

Infine, si prevedono alcune disposizioni di dettaglio, quali la necessità che le parti stiano in giudizio con l'assistenza di un difensore (art. 9) e le modalità per determinare l'importo del contributo unificato dovuto per l'instaurazione di uno dei procedimenti previsti dal Regolamento (art. 10).

Governance, Regulatory & Compliance

Aggiornato il Regolamento A.N.A.C. in materia di *whistleblowing*

Lo scorso 18 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 205 la Delibera A.N.A.C. n. 690 del 1° luglio 2020, rubricata *'Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001'* (nel seguito il 'Regolamento').

Il Regolamento, costituito da 20 articoli, suddivisi in 5 capi, presenta diverse novità.

In particolare, l'art. 2 disciplina i seguenti procedimenti:

- procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal *whistleblower*;
- procedimento di accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nei confronti del *whistleblower* nelle amministrazioni e negli enti di cui all'art. 54-bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 54-bis, comma 6, primo periodo, al soggetto responsabile;
- procedimento di accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile dell'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni di illeciti effettuate dal *whistleblower* e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 54-bis, comma 6, terzo periodo;
- procedimento di accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti o, altresì, dell'adozione di procedure non conformi a quelle di cui all'art. 54-bis, comma 5, con conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, secondo periodo.

L'art. 3 del Regolamento dispone che tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti durante lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità siano tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione degli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale.

Infine, ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'art. 8, il quale disciplina la trasmissione della segnalazione ad altro ufficio o ad Autorità esterne.

In particolare, si segnalano i seguenti commi:

- il comma 1 prevede che entro 180 giorni dall'acquisizione della segnalazione di illeciti, l'Ufficio proceda al suo esame al fine di valutarne l'archiviazione ovvero la trasmissione ad altro ufficio nonché ad Autorità esterne;
- il comma 3 disciplina i casi in cui il Dirigente possa procedere all'archiviazione della segnalazione degli illeciti;
- il comma 4 dispone che l'Ufficio trasmetta agli Uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti precisando, *inter alia*, che l'Ufficio che riceve proceda nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis, con la collaborazione degli altri Uffici di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione di illeciti. Inoltre, l'Ufficio provvede a informare il segnalante dell'avvenuta trasmissione della segnalazione di illeciti alla competente Autorità, indicando il nominativo del responsabile del procedimento, il riferimento del regolamento applicabile e ogni altro utile elemento;
- il comma 6 prevede che, qualora la segnalazione *ex art. 54-bis* abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'Autorità provveda alla loro immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione *ex art. 54-bis*, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dall'art 54-bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001. Inoltre, si precisa che il *whistleblower* sia preventivamente avvisato della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile;



- il comma 7 dispone che, qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto, in modo esclusivo o concorrenziale, una delle materie di cui all'art. 60, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, il Dirigente provveda a trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte ovvero una relazione riepilogativa dei fatti segnalati al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per i seguiti di competenza. Tale trasmissione deve avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante in conformità a quanto statuito dal protocollo d'intesa tra A.N.A.C e funzione pubblica;
- il comma 8 prevede che, in caso di segnalazioni di illeciti riguardanti i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, l'Autorità non proceda alla loro gestione ma informi il *whistleblower* circa la possibilità che quest'ultimo ha di inviarla al competente organo di autogoverno della magistratura. Si precisa altresì che, laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni siano trasmesse direttamente da A.N.A.C. alle Autorità giudiziarie competenti.

Tale Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente a tale data.



Labour

COVID-19: prorogato il divieto di licenziamento sino al 31 dicembre 2020

L'art. 14 del D.L. n. 104/2020 ('Decreto Agosto') ha prorogato il divieto di licenziamento previsto dal Decreto Cura Italia (di fatto prolungandolo fino al 31 dicembre 2020), con riferimento ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsti dal Decreto Agosto.

L'art. 14 del Decreto introduce tuttavia tre esplicite deroghe:

- per le imprese che hanno cessato l'attività;
- per le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l'esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Tra queste eccezioni sono quindi riconducibili, quanto alla prima ipotesi, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa legati alla messa in liquidazione della società. Nella seconda ipotesi rientrano i licenziamenti in caso di fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o in caso di cessazione. Se l'esercizio provvisorio vale solo per un ramo dell'azienda, dal divieto, sono esclusi solo i settori non interessati.

La terza eccezione riguarda la fattispecie di un'impresa che può licenziare con accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo concordando, con ogni singolo lavoratore, una risoluzione consensuale. In questa ipotesi i dipendenti licenziati usufruiscono della Naspi.

La lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non deve indicare l'impossibilità di repêchage

Con l'Ordinanza del 6 agosto 2020, n. 16795, la Corte di Cassazione ha chiarito che, all'interno della lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è richiesta al datore di lavoro l'indicazione per iscritto, insieme ai motivi che sorreggono il recesso, della impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni all'interno della compagine aziendale.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come l'obbligo di repêchage debba essere oggetto di prova in giudizio e non rappresenta, invece, condizione di validità del recesso la sua enunciazione nella lettera di licenziamento con contestuale motivazione.

È, dunque, legittimo sul piano formale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che si limiti a esporre le ragioni aziendali alla base del recesso e il nesso causale con la posizione professionale del lavoratore licenziato, senza che sia necessario precisare che in azienda non vi sono altre funzioni vacanti e disponibili cui poter adibire il medesimo lavoratore per evitare il licenziamento.

La Corte ha peraltro rilevato che la inutilizzabilità '*aliunde*' del lavoratore è un elemento implicito della norma che disciplina il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la quale non deve essere, per ciò stesso, indicata nell'ambito della motivazione che il datore comunica al lavoratore per esporre le ragioni oggettive del licenziamento.



Intellectual Property

Tribunale Unificato dei Brevetti e istituto per l'intelligenza artificiale: le candidature di Milano e Torino

Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2020, la Presidenza del Consiglio ha proceduto all'individuazione di Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e di Torino come sede principale per l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A).

Il Governo ha quindi emesso un comunicato che riporta quanto segue:

"La Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e Torino come sede principale per l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A).

L'obiettivo è creare una sinergia tra le due città e il Governo e allo stesso tempo consolidare l'asse nord-ovest del Paese: una strategia che renderebbe ancor più forti Milano e Torino e, con esse, l'Italia.

La scelta di Milano quale candidata per la terza sede centrale del Tribunale unificato dei Brevetti è una decisione strategica, in direzione di un ulteriore contributo italiano allo sviluppo e alla crescita dell'Unione europea. Sarebbe al fianco di Parigi e Monaco nel compito di registrare le nuove scoperte e soluzioni ideate nel campo delle scienze umane e del farmaceutico.

Torino è stata invece scelta come sede principale per l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale (I3A), il network che coordinerà le varie attività di ricerca in questo campo e che costituirà uno dei tasselli principali della strategia definita dal Ministero per lo sviluppo economico (MISE).

Si tratta di una struttura di ricerca e trasferimento tecnologico capace di attrarre talenti dal mercato internazionale e, contemporaneamente, diventare un punto di riferimento per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Italia, in connessione con i principali trend tecnologici (tra cui 5G, Industria 4.0, Cybersecurity).

I settori principalmente coinvolti saranno quelli della manifattura e robotica, IoT, sanità, mobilità, agrifood ed energia, Pubblica amministrazione, cultura e digital humanities, aerospazio".

Sebbene il Tribunale Unificato dei Brevetti non garantisca il giro d'affari e il prestigio dell'EMA, una stima di qualche anno fa della Commissione Europea citata dal Sole 24 Ore ipotizza che possa fruttare un giro d'affari di circa Euro 300 milioni all'anno per la città ospitante, oltre che potenziali sinergie con le università e gli studi legali locali. Non è tuttavia chiaro, ad oggi, se la candidatura di Milano sia davvero solida e convincente per gli altri paesi europei.

Marchio tutelato anche contro il suo utilizzo come keyword

Con una recente ordinanza il Tribunale di Milano ha valutato il diritto del titolare di un marchio registrato di vietare ad un concorrente di far uso del proprio segno distintivo quale parola chiave all'interno di un motore di ricerca (cd. 'keyword').

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 131 e 126 c.p.i. e 700 c.p.c., il ricorrente chiedeva al Tribunale di Milano di inibire al convenuto l'uso non autorizzato del proprio marchio registrato e, in ogni caso, della dicitura protetta, nonché l'uso delle fotografie appartenenti al patrimonio di diritto immateriale della ricorrente.

Il ricorrente sosteneva infatti che il convenuto aveva utilizzato il nome e il marchio tutelato attraverso suo sito internet istituzionale, allegando come prova lo *screenshot* di una pagina dove si leggeva, con grande evidenza, il titolo contenente il marchio registrato.

Il giudice accoglieva quindi la domanda attorea ritenendo sussistenti sia il *periculum in mora* che il *fumus boni iuris*.

Il ricorrente, come si legge nell'ordinanza in esame, aveva infatti fornito la prova della violazione dei diritti di cui all'art. 20 c.p.i. in virtù del quale il titolare del marchio d'impresa registrato ha la facoltà di fare un uso esclusivo del marchio ed il diritto di vietare tale uso a terzi. Il convenuto contumace per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto provare che l'utilizzo di tale marchio altrui era legittimo, in quanto avvenuto sulla base del consenso del titolare. Prova che tuttavia non è stata fornita.



Il giudice affermava inoltre che il termine utilizzato dal convenuto, nel caso di specie, non era stato utilizzato in funzione descrittiva, bensì in un modo tale da far supporre ai consumatori l'esistenza di un legame commerciale tra il convenuto stesso ed il ricorrente.

Da tale pronuncia ne consegue che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far uso di detto segno distintivo quale parola chiave all'interno di un motore di ricerca, qualora l'uso dello stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio, ovvero quando pregiudichi o possa pregiudicare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori di identificare con chiarezza la provenienza del prodotto.

Nel caso di specie, l'uso del marchio altrui aveva la finalità di accreditare i prodotti del convenuto, con l'intento di suggerire l'esistenza di una qualche relazione commerciale con il ricorrente, sfruttandone quindi la notorietà. Tale utilizzo, pertanto, è avvenuto in violazione dei principi di lealtà e correttezza, determinandosi in un indebito vantaggio della notorietà del marchio altrui.

La società ricorrente, in ultima istanza, aveva inoltre richiesto che venisse accertata la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., essendovi stato un uso non autorizzato ed abusivo da parte del convenuto di fotografie di titolarità del ricorrente.

Anche su tale aspetto il Tribunale si è espresso positivamente accogliendo il ricorso, rilevando che l'abusiva riproduzione delle fotografie utilizzate dal convenuto nella propria comunicazione promozionale costituiva, oltre ad una piena violazione delle regole di correttezza professionale, un indebito vantaggio competitivo. Il convenuto infatti, sfruttando il lavoro svolto dal ricorrente, aveva risparmiato in termini di tempi e di costi relativi alla ricerca e ed alla preparazione del proprio materiale promozionale, suggerendo al contempo al pubblico la sussistenza di una relazione commerciale tra le parti, nei fatti inesistente.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").